

REGOLAMENTO

DI POLIZIA URBANA

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 17/12/2007
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/12/2007 al 4/1/2008

INTEGRATO ART. 55 con 6BIS – con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 28/06/2010

INTEGRATO ART. 17 con 17 BIS con modiche – con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 23/09/2010 -

INTEGRATO ART.8 con aggiunta comma q) – con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 1/06/2011

INTEGRATO ART.9 con aggiunta comma n) – con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 23/09/2019

ORIGINALE AGGIORNATO PER CONSULTAZIONE settembre 2019

COMUNE DI GHISALBA REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I° - Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Oggetto ed applicazione

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Concessioni ed autorizzazioni

Art. 5 – Vigilanza

Art. 6 – Sanzioni

Art. 7 – Ottemperanza

TITOLO II° - Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

Sezione I° - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Art. 8 – Comportamenti vietati

Art. 9 – Altre attività vietate

Art.10 – Accensione di fuochi – Stoppie

Art. 11 – Uso di scale, lancio e trasporto di oggetti, giochi vietati

Art. 12– Espurgo dei pozzi neri e del trasporto del letame.

Art. 13 - Transito e sosta delle carovane di nomadi – Sosta di roulotte e camper – Campeggio.

Art. 14 – Sgombero di neve e divieto di spargimento di acqua

Sezione II° - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

- Art. 15 Manutenzione delle facciate degli edifici
- Art. 16 Tende su facciate di edifici
- Art. 17 Disciplina per l'esposizione di cartelli, cartelloni pubblicitari, insegne e simili.
- Art. 18 Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art. 19 Monumenti e targhe
- Art. 20 Vernici fresche
- Art. 21 Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio, divieti e norme di utilizzo
- Art. 22 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

Sezione III° - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde pubblico e degli arredi urbani

- Art. 23 Divieti
- Art. 24 Attività particolari consentite in parchi pubblici
- Art. 25 Disposizioni sul verde privato

TITOLO III°- Occupazioni di aree e spazi pubblici

Sezione I° - Disposizioni generali e specificazioni

- Art. 26 Disposizioni generali
- Art. 27 Specificazioni

Sezione II° - Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

- Art. 28 Occupazioni per manifestazioni
- Art. 29 Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art. 30 Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 31 Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art. 32 Occupazione per attività di riparazione di veicoli
- Art. 33 Occupazioni per traslochi
- Art. 34 Occupazioni del soprassuolo

- Art. 35 Occupazioni di altra natura
- Art. 36 Occupazioni per comizi e raccolta di firme

Sezione III° - Disposizioni particolari per attività commerciali e mestieri girovaghi

- Art. 37 Occupazioni con dehors
- Art. 38 Occupazioni per temporanea esposizione
- Art. 39 Occupazioni per esposizione di merci
- Art. 40 Commercio in forma itinerante
- Art. 41 Mestieri girovaghi e mendicità

TITOLO IV° - Sulle acque interne

Sezione I° - Disposizioni sulla balneazione

Art. 42 - Balneazione

TITOLO V° - Tutela della quiete pubblica e privata

- Art. 43 Disposizioni generali
- Art. 44 Lavoro notturno
- Art. 45 Spettacoli e trattenimenti
- Art.46— Circoli privati
- Art. 47 Abitazioni private
- Art. 48 Strumenti musicali
- Art. 49 Dispositivi acustici antifurto

TITOLO VI° Mantenimento, protezione e tutela degli animali

- Art. 50 Tutela degli animali domestici e relativi divieti
- Art. 51 Protezione della fauna selvatica
- Art. 52 Divieti specifici
- Art. 53 Animali molesti

- Art. 54 Animali pericolosi
- Art. 55 Della tenuta dei cani e norma comune alla tenuta di equini
- Art. 56 Trasporto di animali su mezzi pubblici
- Art. 57 Animali liberi

TITOLO VII° - Norme transitorie e finali

- Art. 58 Esposti all'Amministrazione Comunale
- Art. 59 Abrogazioni

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Art. 1 - Finalita'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Ghisalba, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile e democratica, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

- 1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) acque interne;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) protezione, governo e tutela degli animali;
- f) esercizi pubblici.
- 2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali, dagli operatori di Polizia Locale, nonché dai funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
- 3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, se necessario richiesto il parere vincolante dei Responsabili dei Servizi competenti per materia, può emanare Ordinanze, pubblicate anche mediante pubblici bandi, recanti disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di Polizia Urbana, esplicando ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 le funzioni attribuitegli ai sensi dell'Art. 109 dello stesso D.Lgs. 267/2000.
- 4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.
- 5. Il Regolamento Comunale per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili e la nettezza del suolo e dell'abitato, assume, avuto riguardo alle materie trattate, carattere di specialità nei confronti del presente Regolamento.

Art. 3 - Definizioni

- 1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto il territorio comunale, ed in particolare:
- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilita' ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
- 2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
- 3. Per **utilizzazione** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

- 1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
- 2. L'istanza, in duplice copia, deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità' di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività' che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria dai competenti Uffici Comunali ai fini dell'istruttoria del procedimento.
- 3. Gli Uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione necessaria nel caso specifico, concedendo congruo termine per la presentazione.
- 4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
- 5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale

periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione. Le concessioni, anche pluriennali, concesse od attribuite prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono soggette a revisione straordinaria, ai fini dell'armonizzazione con le norme qui espresse e dell'adeguamento o recupero tariffario, se dovuto.

- 6. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi ed atti autorizzatori in genere, rilasciati in base al presente Regolamento debbono, in ogni caso, essere emessi per iscritto ed accordate:
- a) personalmente al titolare, oppure al rappresentante legale dell'Ente o Associazione interessata;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando quanto concesso, senza che ciò possa dare luogo ad azioni di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
- d) previo pagamento, ove previsto, di tasse e/o diritti ovvero di cauzione per danni. Le spese relative all'istruzione della pratica sono a carico del destinatario e sono determinate annualmente, in via generale, dal Responsabile dell'Ufficio procedente.
- 7. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere non utilizzate o utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.
- 8. Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi ed atti autorizzatori in genere, previste dal presente articolo siano subordinate al pagamento presso la tesoreria comunale di una cauzione, il Comune potrà trattenere direttamente dalla stessa in tutto, fatta salva la residua maggiore somma dovuta al danneggiante sino al raggiungimento del totale del danno subito, od in parte così come valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP., per il ripristino dello stato dei luoghi o delle cose. Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni sia subordinato al pagamento di una tassa, esse saranno rilasciate esclusivamente contro esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento o contro il pagamento stesso.

Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli operatori del Servizio di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai sensi dell'Art.13 della Lg. 689/1981, ad altri funzionari comunali ai funzionari dell'Azienda Sanitarie Locale e dell'A.R.P.A., alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, al personale di altri Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, preposti alla vigilanza.

- 2. Gli operatori del Servizio di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
- 3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti ai VV.FF. limitatamente alle materie attinenti al loro servizio e che trovino esclusiva od ulteriore regolamentazione nel presente Regolamento e senza limitazioni gli appartenenti a Forze di polizia ad ordinamento statale.

Art. 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa prevista dal disposto dell'Art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con la L. 116/2003. La violazione di disposizioni di Ordinanze emesse ai sensi od in applicazione del Regolamento è pure punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa prevista sempre dal disposto dell'Art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Le sanzioni pecuniarie di cui alla normativa citata vanno da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di € 500,00, conciliabili con il pagamento in misura ridotta di € 50.00.

- 2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
- 3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
- 4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravita' dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
- 5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
- 6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Art. 7- Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti comunali del Comune devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 8 - Comportamenti vietati

- 1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune di Ghisalba, è vietato:
- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta ed altri elementi d'arredo, o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della illuminazione pubblica, della segnaletica verticale ed in genere sui pubblici manufatti, sui monumenti, sugli edifici pubblici o destinati ad uso o gravati di servitù pubblica o destinati, anche per semplice uso, alla pubblica pietà o riverenza. E' sempre vietato arrampicarsi sui pluviali, sia di edifici pubblici, sia di edifici privati;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché sui beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possano arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età, stabilito in anni quattordici (14);
- h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- I) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;

- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, dei laghetti o delle fontane eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- p) ostruire con veicoli o materiali o comunque ostacolare gli spazi riservati alla fermata od alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche, fatto salvo il disposto di cui all'Art. 158, c.2°, lett. "G" e c.5° del D.Lgs. 285/92(spazi riservati alla sosta di persone invalide);
- q) compiere in luogo pubblico od in vista del pubblico, atti od esporre cose contrari alla nettezza od al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido o raccapriccio o incomodo alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, in specifico:
 - a. è fatto divieto di esercitare con qualunque modalità e comportamento nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, attività di meretricio;
 - b. è fatto divieto di contrattare, di concordare prestazioni sessuali su tutto il territorio comunale con soggetti che esercitano l' attività di meretricio su strada o che, anche per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio, manifestino l' intenzione di esercitare prestazioni sessuali;
 - c. è fatto divieto ai conducenti di veicoli, su tutto il territorio comunale, di effettuare fermate, anche di breve durata, di accostarsi, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, al fine di richiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l' attività di meretricio su strada o che, anche per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio, manifestino l' intenzione di esercitare prestazioni sessuali;
 - d. è fatto divieto di intrattenersi sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale, con persone dedite alla prostituzione;
 - e. è fatto divieto di porre in essere atti sessuali sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale.
 - f. Chiunque violi le norme di cui al presente comma lett. a,b,c,d,e è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. 250,00.
- r) È fatto divieto, entro la cinta urbana, soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- s) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio, fatte salve le esigenze di segnalazione da parte dei soggetti di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 285/92 e come ulteriormente regolamentato dal successivo Art.10 del Regolamento;
- t) sparare mortaretti o altri simili apparecchi pirotecnici senza autorizzazione.

Art. 9 - Altre attività vietate

- 1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica e' vietato:
- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato a autorizzazione, anche orale, della Polizia Locale:
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
- f) all'interno dei centri abitati condurre depositi di legna da ardere coperti, contenenti più di 2,5 T. di legna; tali depositi dovranno essere fittamente reticolati in corrispondenza con eventuali aperture verso l'esterno.
- g) all'interno dei centri abitati condurre depositi di foraggio coperti, contenenti più di 50,0 T. di foraggi; tali depositi dovranno essere fittamente reticolati in corrispondenza con eventuali aperture verso l'esterno.
- h) esporre sacchetti contenenti i rifiuti sulla pubblica via nei giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti per la raccolta come previsto dall' apposito Regolamento per l' apposita disciplina del servizio di smaltimento rifiuti;
- i) utilizzare in modo improprio i vari contenitori forniti dall' Amministrazione per la raccolta dei rifiuti depositandovi sacchetti di rifiuti urbani;
- I) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito a suolo pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, bottiglie di vetro, ecc.), spandimento di olio e simili. In particolare è vietato l'abbandono di bottiglie di vetro fuori dalle campane previste per la raccolta vetro.
- m) depositare all' esterno della piattaforma ecologica, negli orari di chiusura, rifiuti urbani e/o altro materiale solitamente conferito in discarica.

A tal proposito per l' individuazione degli autori e le conseguenti sanzioni ci si avvarrà, verificata l' inefficacia e l' inattuabilità di altre forme e/o misure di controllo, dell' ausilio delle immagini registrate dall' impianto di videosorveglianza della piattaforma ecologica.

n) abbandonare rifiuti sul territorio comunale o smaltire gli stessi senza far uso del servizio comunale.

Fatta salva l'applicazione delle norme contenute nel codice penale, nelle leggi speciali vigenti oppure in altri regolamenti comunali vigenti, chiunque abbandoni rifiuti sul territorio comunale o smaltisca rifiuti senza far uso del servizio comunale, consegue, oltre alla sanzione pecuniaria, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, compresa l'attività di smaltimento di eventuali rifiuti pericolosi, a cura e spese del trasgressore, secondo le prescrizioni dell'ufficio tecnico comunale. In caso di trascuratezza e/o inadempienza del trasgressore, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi all'inadempiente, in suo danno e fermo restando l'irrogazione d'un'ulteriore sanzione pecuniaria per l'inadempienza accertata non inferiore al massimo della sanzione editta.

La violazione delle prescrizioni contenute del presente articolo potrà essere accertata su tutto il territorio comunale dall'ufficio tecnico o dagli agenti di polizia locale anche da remoto tramite l'uso di strumentazioni mobili di videosorveglianza (foto-trappole), in osservanza delle previsioni legislative (codice privacy) e regolamentari vigenti.

Fatta salva l'applicazione delle norme contenute nel codice penale, nelle leggi speciali vigenti oppure in altri regolamenti comunali vigenti, per le diverse materie, per la violazione al presente comma è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 10 - Accensione di fuochi - Stoppie.

- 1. E' vietato accendere fuochi nelle strade, piazze, passaggi ed altri luoghi pubblici per qualsiasi ragione, salvo la necessità di dover provvedere all'esecuzione di lavori di pavimentazione, incatramatura, ecc...,sullo stesso suolo pubblico.
- 2. E' pure vietata l'accensione dei fuochi in prossimità di strade extraurbane, quando la direzione del vento porti il fumo sulle strade stesse .
- 3. E' altresì vietato accendere fuochi su tutto il territorio comunale, dal giorno 01 Maggio al giorno 31 Ottobre, nonché nei periodi in cui sia stato dato, dal Sig. Presidente della Giunta Regionale, avviso sullo stato di pericolo incendi. Nel resto dell'anno è vietata l'accensione di fuochi entro 100 (cento) metri dai centri abitati. La possibilità di bruciare, nel periodo permesso, è limitata esclusivamente alla sterpaglia ed ai residui di potatura e quindi alle normali pratiche agronomiche. In ogni caso debbono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 59 del T.U. L.P.S. R.D. 18/06/1931, n°773 e dalla L.R. 27/07/1977, n° 33, Art. 17.

- 4. E' sempre permesso all'interno di proprietà immobiliari divise l'accensione di fuochi contenuti in caminetti, grill o barbecue, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:
- a) tali fuochi devono essere vigilati da persona maggiorenne;
- b) il fumo e gli effluvi della cottura non devono creare gravi molestie alle abitazioni vicine.
- 5. In tempo d'inverno è consentita l'accensione di fuochi all'interno di cantieri edili al fine di consentire agli addetti ai lavori di riscaldarsi, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:
- a) tali fuochi dovranno essere endocontenuti in una apposita struttura metallica, che ne impedisca il propagarsi;
- b) tali fuochi non dovranno produrre faville;
- c) tali fuochi dovranno essere vigilati da persona maggiorenne;
- d) tali fuochi NON dovranno costituire, per la quantità o qualità del combustibile usato, forma di improprio smaltimento di rifiuti;
- e) tali fuochi non dovranno causare grave molestia alle abitazioni circonvicine per l'emissione di fumi od effluvi.

Art. 11 - Uso di scale, lancio e trasporto di oggetti, giochi vietati.

- 1. Non si può far uso in luogo pubblico di scale a mano senza che siano custodite alla base e provviste dei regolamentari dispositivi antiscivolo.
- 2. E' vietato gettare od abbandonare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico passaggio.
- 3. E' vietato lanciare qualsiasi oggetto o cosa che possa riuscire di pregiudizio alle persone ed alle proprietà altrui.
- 4. E' vietato, fuori dei luoghi all'uopo destinati, ogni gioco che possa costituire molestia o pericolo alle persone.
- 5. E' vietato il trasporto di oggetti (vetri, ferri acuminati, liquidi caustici od acidi, vernici, solventi, ecc...) che possano recare danno o comunque pericolo, se non previa adozione delle opportune cautele, atte ad evitare danno alle persone e cose.

Art. 12 – Espurgo dei pozzi neri e del trasporto del letame.

- 1. Lo spurgo dei pozzi neri e delle fosse settiche deve essere eseguito, da parte di soggetti autorizzati secondo le vigenti disposizioni normative, con autobotti a sistema inodore e le conseguenti operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite:
- a) nel trimestre Gennaio / Marzo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00
- b) nel semestre Aprile / Settembre dalle ore 7,00 alle ore 11,00
- **c) nel trimestre Ottobre / Dicembre** dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00

Potranno essere concesse deroghe, anche in forma orale, in casi di comprovata emergenza, da parte del Comando Corpo di Polizia Locale.

2. Gli orari espressi nel comma precedente pure dovranno essere osservati per i trasporti di letame che attraversino i centri abitati, se non endocontenuti in botti a sistema inodore.

Art. 13 - Transito e sosta delle carovane di nomadi – Sosta di roulotte e camper – Campeggio.

- 1. Atteso che non esiste nell'ambito del territorio comunale alcuna area attrezzata per la sosta dei nomadi è fatto divieto alle carovane di nomadi di sostare nel territorio comunale.
- 2. Atteso che non esiste nel territorio comunale alcuna area attrezzata per il soggiorno in roulotte od in autocaravan, è vietato lo stazionamento, ad uso abitativo, di roulotte, camper ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato ad uso od aperto al pubblico.
- 3. E' altresì vietato il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o privato.
- 4. E' fatta espressa deroga a quanto previsto dal comma 2° del presente articolo per i camper e le roulottes al seguito di attività circensi, di giostre ed attrazioni. Tali camper e roulotte, previa autorizzazione scritta dell'autorità comunale, anche in calce all'autorizzazione per l'attività di attrazione, potranno stazionare nei luoghi indicati da quest'ultima e per il tempo indicato in tale autorizzazione. E' fatta altresì espressa deroga a quanto previsto dai commi 2°e 3° per i camper, roulotte e tende di proprietà od in uso ad associazioni di protezione civile, in caso di esercitazioni od emergenze di protezione civile.
- 5. In caso di inottemperanza a quanto previsto nei commi 1° e 2°, il Sindaco, con propria ordinanza adottata anche ai sensi dell'Art. 54 del D.Lgs. 267/2000 dispone lo sgombero delle aree occupate, richiedendo se necessario l'ausilio della Forza pubblica, avuto riguardo ai contingibili problemi di igiene pubblica e di sicurezza.

Art. 14 - Sgombero neve e divieto di spargimento d'acqua

- 1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
- 2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
- Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile o quando il peso della neve sopra i tetti o le terrazze possa far temere un pericolo, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione all' Ufficio di Polizia Locale, che prescriverà le opportune cautele, perché l'operazione non risulti incomoda o pericolosa al pubblico transito. In ogni caso il proprietario dello stabile da cui viene scaricata la neve, od in sua vece il conduttore, è tenuto a trasportare immediatamente la neve scaricata nella località appositamente designata dalla Polizia Locale o dall'U.T.C. / LL.PP., quando la neve scaricata sia di ostacolo al pubblico transito. I poggioli ed i davanzali delle finestre devono essere spazzati dalla neve prima delle operazioni di spazzamento della via o della piazza sottostante ed in modo da non recare danno alcuno o molestia ai passanti.
- 4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
- 5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
- 7. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
- 8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
- 9. E' vietato lo spargimento di acqua sul suolo pubblico in tempo di gelo.
- 10. E' vietato altresì innaffiare i sottoportici ed i marciapiedi, anche fuori del tempo di gelo, in misura tale che risulti incomodo o pericolo ai passanti.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 15 - Manutenzione delle facciate degli edifici

- 1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
- 2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Responsabile del Servizio Edilizia Privata, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Art. 16 - Tende su facciate di edifici

- 1. La collocazione di tende di qualsivoglia colore e materiale sulle facciate degli edifici è sempre consentita al di furori del Centro Storico. Se l'immobile interessato al posizionamento della tenda insiste nel Centro Storico, tale posizionamento dovrà essere assentito dall'Ufficio Edilizia privata del Comune.
- 2. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale, rilasciata dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata.
- 3. Il Responsabile del Servizio Edilizia privata con proprie ordinanze può individuare strade o ulteriori zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma fatte salve specifiche prescrizioni da parte dello stesso Responsabile del Servizio.
- 4. Le tende installate nelle arcate dei portici per riparare dal sole devono corrispondere, nei riguardi delle linee architettoniche, alle disposizioni della lettera successiva. Il margine inferiore dovrà distare dal piano calpestabile almeno 2,30 metri, in armonia con le disposizioni dettate dal C.d.S. in materia di segnaletica verticale, quando le arcate dei portici abbiano all'interno il marciapiede. Le estremità di tali tende devono essere assicurate ai pilastri in modo da impedire che il vento le agiti e le trasporti. Le tende devono essere in armonia con l'architettura dell'edificio.
- 5. Le tende destinate a proteggere dal sole i negozi e le altre attività, ad eccezione dei casi disciplinati dal precedente comma, devono essere collocate entro le linee architettoniche degli edifici senza turbarle e, nel loro ripiegamento, debbono trovare posto nel vano dell'apertura che proteggono. In una stessa unità architettonica le tende devono, in tutte le aperture protette, avere uguale forma ed impostazione ed i colori devono essere tra loro intonati. Le tende protese su spazio pubblico devono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di 2,30 metri dal suolo in armonia disposizioni dettate dal C.d.S. in materia di segnaletica verticale e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno 30 centimetri dalla verticale del ciglio del marciapiede. La conformità sarà accertata dall' Ufficio di Polizia Locale. Nessuna tenda o parte di tenda può essere assicurata al suolo con fili, perni, pali, ecc... E' vietato protendere tende su spazio pubblico diverso dai marciapiedi o comunque da luoghi preclusi al traffico veicolare.

Articolo 17 – Disciplina per l'esposizione di cartelli, cartelloni pubblicitari, insegne e simili.

1. E' vietata qualsiasi esposizione di insegne, vetrine, cartelli, cartelloni pubblicitari, frontoni, addobbi, festoni, lumi, mensole e sostegni, nomi di ditte e pubblicità di ogni genere senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale, che potrà negarla per fini di tutela dell'estetica cittadina e del carattere artistico e storico del luogo, ovvero del contenuto del messaggio, ovvero per ogni altro giustificato motivo. E' sempre e comunque vietata l'esposizione di insegne, vetrine, cartelli, cartelloni pubblicitari, frontoni, addobbi, festoni, lumi, mensole e sostegni, nomi di ditte e pubblicità di ogni genere quando il messaggio trasmesso, ad insindacabile giudizio dell' Ufficio di Polizia Locale, sia a contenuto erotico o pornografico od offenda il comune senso del pudore, ovvero inciti all'odio razziale o di parte, ovvero susciti sentimenti di raccapriccio o disgusto, ovvero offenda o possa offendere sentimenti religiosi facendo uso improprio di simboli religiosi o di rappresentazioni iconografiche, riconducibili a Religioni riconosciute dallo Stato Italiano, distorte o fuori contesto. L'Amministrazione Comunale, con propria D.G.C., anche di indirizzo al Servizio di Polizia Locale, individua le vie in cui è vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari e le modalità con cui tale divieto viene applicato.

Articolo 17 bis – DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE TELEVISIVE E PARABOLICHE :

1) COLLOCAZIONE - E' tassativamente vietato collocare antenne televisive e paraboliche su balconi, finestre o facciate degli edifici anche interni alle corti.

Le antenne televisive e per la ricezione satellitare dovranno essere installate sul tetto dell'edificio.

Si dovrà avere riguardo affinché l'antenna parabolica sia posta sulla parte prospiciente la corte interna dell' edificio.

Nel caso in cui particolari condizioni non consentano il rispetto della prescrizione sopra riportata o in altri casi che dovessero verificarsi, si dovrà concordare, con l' Ufficio Tecnico la collocazione più idonea, anche attraverso un sopralluogo congiunto.

Comunque l'antenna installata sul tetto prospiciente le pubbliche vie non deve deturpare l'ambiente circostante.

2) EDIFICI CONDOMINIALI - Gli edifici condominiali composti da più unità immobiliari di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia devono essere dotati, per la ricezione dei programmi radiotelevisivi, di antenne collettive.

Non è ammessa l'installazione di antenne a servizio di utenze singole quando l'edificio comprende più unità immobiliari.

- 3) EDIFICI STORICI ARTISTICI Per quanto riguarda l'installazione di antenne su edifici di rilevante valore storico- artistico, la collocazione dovrà essere concordata con l'Ufficio Tecnico.
- 4) CARATTERISTICHE Le antenne dovranno essere installate nel rispetto delle norme previste.

Gli apparati di controllo (scatole di alimentazione, decodifica, amplificazione e distribuzione o simili) dovranno essere collocati all' interno dell'ingombro planivolumetrico dell' edificio.

La rete di distribuzione dovrà essere realizzata sottotraccia nelle murature.

5) NORMA TRANSITORIA PER ANTENNE ESISTENTI - Entro il termine di mesi 6 dalla data di entrata in vigore della presente variazione al Regolamento di Polizia Urbana, chiunque abbia installato antenne televisive e per la ricezione satellitare è tenuto ad uniformare gli impianti alle norme stabilite dal presente Regolamento.

Ai proprietari che dopo tale data non avranno provveduto in merito alle norme del presente Regolamento, verranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dal comma 6

La rimozione verrà effettuata dal Comune con addebito delle spese sostenute.

- 6) SANZIONI Chiunque viola le norme stabilite :
- . dal comma 1 e 2 soggiace alla sanzione amministrativa di € 200,00;
- . dal comma 3 soggiace alla sanzione amministrativa di € 250,00;
- . dal comma 4 soggiace alla sanzione amministrativa di € 200,00;
- . dal comma 5 soggiace alla sanzione amministrativa di € 300,00;
- 7) SANZIONI ACCESSORIE L'installazione di antenne in difformità dalle norme disciplinate dal presente Regolamento comporta l'ordinanza di rimozione che, qualora venga disattesa, si provvederà d'ufficio con recupero delle spese sostenute.

Art. 18 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione. La distanza minima tra strutture a supporto di mezzi pubblicitari non può essere inferiore a metri cinquanta (m.l. 50), fatte salve comunque le altre prescrizioni di cui all' Art. 51 del D.P.R. 495/92 (Reg. di applicazione al C.d.S.).

- 2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
- 3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
- 4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
- 5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità.

Articolo 19 - Monumenti e targhe.

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche od in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenerne l'autorizzazione comunale, fatta salva l'eventuale ulteriore osservanza delle disposizioni di legge in materia edilizia. A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotocopie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro necessario. Il Responsabile del Servizio interessato, individuato nell'UTC, Edilizia privata, nel concedere il permesso riserverà all'Amministrazione comunale il diritto di poter rimuovere od in qualunque altro modo togliere dalla pubblica vista le iscrizioni o memorie monumentali esistenti all'esterno degli edifici.

Articolo 20 - Vernici fresche.

Ogni oggetto in genere, verniciato di fresco, situato lungo il pubblico passaggio, dovrà essere convenientemente segnalato al pubblico in modo facilmente visibile.

Art. 21 – Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio, divieti e norme di utilizzo.

1. E' vietato prelevare o spruzzare acqua dalle fontane per recare molestia ai passanti, così come il manomettere, anche nelle fontanelle i congegni automatici e non di erogazione dell'acqua. E' altresì vietato gettare nelle vasche delle fontane e fontanelle carta, rifiuti, oggetti e cose di qualunque tipo atte a sporcare od inquinare le acque e/o imbrattare le vasche stesse, come pure lavare o fa bagnare animali domestici nelle fontane. E' vietato abbeverare animali direttamente da fontane o fontanelle. L'uso

dell'acqua delle fontanelle pubbliche è permesso esclusivamente per uso alimentare, nonché per piccole operazioni di carattere igienico come la lavatura delle mani od assimilabili, od il lavaggio di frutti destinati all'immediato consumo sul posto. Sono vietate presso le fontane o fontanelle le abluzioni che eccedano le piccole operazioni di carattere igienico, nonché la lavatura di panni o biancheria. **Dal 15 giugno al 15 settembre** l'Amministrazione Comunale potrà regolamentare l'utilizzo delle acque derivate dai civici acquedotti per usi diversi da quelli domestici, su motivata richiesta della Società erogante il servizio. E' sempre consentito all'Amministrazione comunale l'uso di acqua derivata dai civici acquedotti per l'irrigazione del verde pubblico.

- 2. **IDRANTI.** E' vietato ai privati, senza preventivo permesso della Società erogante il servizio, derivare acqua dai civici acquedotti mediante gli idranti antincendio. Sono fatti salvi i casi di grave emergenza (incendio, sversamenti di liquidi acidi o caustici, ecc..) nei quali però l'utilizzo degli idranti deve tempestivamente essere segnalato al Servizio di Polizia Locale. E' sempre vietato, nell'arco delle 24 ore posteggiare veicoli o comunque creare ingombri nel raggio di metri 5,00 dagli idranti antincendio, convenientemente segnalati e fatto salvo il disposto di cui all'Art. 158, c.2° lett."m" e c.6° del D.Lgs. 285/92. E' sempre consentito, senza restrinzioni di sorta, l'uso degli idranti ai VV.FF., alle organizzazioni della Protezione Civile ed agli addetti alla nettezza urbana.
- 3. **DEROGHE**. In caso di emergenze di protezione civile, di parziale o totale messa fuori uso dei civici acquedotti, di grandi eventi o manifestazioni, di tumulto o devastazione o comunque in situazioni in cui sia a rischio l'O.P., il Sindaco o l'Assessore delegato alla Sicurezza od il Comandante del Servizio di Polizia Locale o suo F.F., potranno concedere, in deroga a quanto sopra espresso, permessi straordinari di utilizzo, anche in forma orale.

Art. 22 – Attività di commercio interdette in zone di particolare interesse storico , artistico e ambientale

Le attività di commercio interdette in zone di particolare interesse storico, artistico e ambientale sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI ARREDI URBANI

Art. 23 - Divieti

- 1. Nei luoghi pubblici è vietato danneggiare sedili, panchine, siepi, recinti, vasi ornamentali, cestini per rifiuti, ecc..., cogliere e danneggiare fiori, strappare fronde e virgulti, recare danni alle piante ed arrampicarsi su di esse, calpestare gli spazi erbosi non espressamente destinati al calpestio, danneggiare tutti gli impianti in genere. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
- a) recare incomodo o molestia alle persone che frequentano tali località;
- b) fare uso improprio degli spazi a verde pubblico e delle relative panchine;
- c) collocare sedie, baracche, panche, ceste od altre cose fisse o mobili;
- d) sostare, senza autorizzazione, per la vendita di merci, alimentari o giornali;
- e) entrare e sostare con qualsiasi veicolo, salvo biciclette se non espressamente vietate, passeggini per infanti, carrozzine per portatori di handicap e vetture speciali per gli stessi. Le autovetture recanti il distintivo "portatore di handicap" non potranno comunque accedere nei parchi e giardini pubblici e troveranno collocazione negli attigui spazi riservati. E' possibile la concessione di particolari permessi in deroga, per motivi di sicurezza ed O.P. da parte dell' Ufficio di Polizia Locale.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, nonché all'utilizzazione di tutte le panchine ad uso pubblico.
- 3. I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati nel medesimo titolo autorizzatorio.

Art. 24 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

- 1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:
- a) l'attività di giostrine per bambini;
- b) l'attività di noleggio di velocipedi e, solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini da sella o trainanti piccoli calessi;
- c) la realizzazione di manifestazioni pubbliche o di spettacoli, se organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale.
- 2. Nessuna delle attività di cui al comma 1., lett. a) e b), può in alcun modo interessare zone prative.

- 3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1., lettera a) e' fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
- 4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo delle attrazioni, dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento e dei percorsi.
- 5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1. non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione delle attività e ricoverate in luoghi opportuni.
- 6. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
- 7. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
- 8. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22.
- 10. La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Art. 25 - Disposizioni sul verde privato

- 1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
- 2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono verso la carreggiata stradale.
- 3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
- 4. Fermo restando quanto altrove disposto nel Regolamento, i proprietari di aree verdi private confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 26 - Disposizioni generali

- 1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale, così come previsto nell' apposito Regolamento comunale per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
- a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
- c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
- d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
- 3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2., sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
- 4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
- 5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata.
- 6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario acquisire permessi a costruire o presentazione di D.I.A..
- 7. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto e fatta comunque eccezione per quelle effettuate da privati per lavori inerenti la proprietà comunale.

Art. 27 - Specificazioni

- 1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell' Art. 26 si distinguono in :
- a) **permanenti**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque una durata non inferiore all' anno, comportino o meno l' esistenza di manufatti o impianti;
- b) **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura di durata inferiore all' anno;
- 2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
- 3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 28 - Occupazioni per manifestazioni

- 1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; certificati di collaudo strutture e impianti elettrici: modalità di smaltimento dei rifiuti.
- 2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
- 3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
- 4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
- 5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite

nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

- 6. L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa e' effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
- 7. Chiunque promuova manifestazioni per le quali richieda l'occupazione dell' apposita "Area Feste", ubicata in Via Albarelli, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa;

Le modalità e i termini dell' occupazione dell' "Area Feste" è disciplinata da specifico regolamento.

Art. 29 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 30 - Occupazioni con elementi di arredo

- 1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
- 2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
- 3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
- 4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

Art. 31 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

- 1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è' stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione all' Ufficio di Polizia Locale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale, almeno 10 giorni prima degli interventi, fatta eccezione per quelli contingibili ed urgenti, volti ad eliminare pericoli per la pubblica o privata incolumità.
- 2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
- 3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
- 4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 32 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

- 1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via e' subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
- 2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
- 3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
- 4. L'autorizzazione di cui al comma 1. è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Art. 33 - Occupazioni per traslochi

- 1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza tramite l'ufficio protocollo, in duplice copia, una delle quali indirizzata p.c. all' Ufficio di Polizia Locale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
- 2. Accertato che nulla osti, l'Ufficio di Polizia Locale procede al rilascio dell'autorizzazione e, se lo ritiene necessario, di ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale.
- 3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata, a cura e spese del richiedente, secondo la necessaria segnaletica stradale, verticale e temporanea.

Art. 34 - Occupazioni del soprassuolo

- 1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
- 2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nonché dagli Artt. 16 e 17 del Regolamento.
- 3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

Art. 35 - Occupazioni di altra natura

- 1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
- 2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 36 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa, a titolo gratuito, previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare ed appurata la disponibilità dell'area richiesta. In caso di richieste concorrenti di occupazione di suolo pubblico, anche a diverso titolo, si darà luogo alla richiesta cronologicamente anteriore. Fa fede il numero di protocollo. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 37 - Occupazioni con dehors (gazebo)

- 1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto da criteri tecnico-estetici da valutarsi caso per caso, avuto riguardo alle caratteristiche del luogo ove si richiede l'occupazione e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e privata.
- 2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1. si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
- 4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 38 - Occupazioni per temporanea esposizione

- 1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
- 2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
- 3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 39 - Occupazioni per esposizione di merci

- 1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
- 2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
- 3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

Art. 40 - Commercio in forma itinerante

1. Il commercio in forma itinerante é già disciplinato da apposito regolamento.

Art. 41 - Mestieri girovaghi e mendicità

- 1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
- 2. Fatte salve le previsioni di cui all'Art. 154 del R.D. 18.06.1931, n°773 e dell'Art. 672 C.P., per ragioni di salvaguardia della dignità dei luoghi e quindi di opportunità, è vietato l'esercizio della mendicità in prossimità dei luoghi di culto e nelle immediate vicinanze del Cimitero. Per evidenti ragioni di sicurezza è sempre vietato l'esercizio della mendicità in prossimità o corrispondenza degli incroci soggetti a traffico veicolare, in specie se canalizzati o semaforizzati.

TITOLO IV - SULLE ACQUE INTERNE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE

Art. 42 - Balneazione

1. La balneazione é vietata in tutte le acque pubbliche presenti sul territorio del Comune di Ghisalba, a tutela della salute pubblica.

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 43 - Disposizioni generali

- 1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
- 2. I Servizi Tecnici comunali o dell'ARPA, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori, giusto anche il vigente Piano di zonizzazione acustica.
- 3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o dell'ARPA, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
- 4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medicosanitarie.
- 5. Il piano comunale di zonizzazione acustica e le disposizioni in esso contenute, assumono valenza di norma speciale nei confronti del Regolamento.

Art. 44 - Lavoro notturno

- 1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 7,00 al fuori delle aree classificate a prevalente destinazione artigianale od industriale.
- 2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore **22,00** e le ore **7,00** al di fuori delle aree artigianali od industriali è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e dell' ARPA ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
- 3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dall' ARPA, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 45 - Spettacoli e trattenimenti

- 1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 8,00.
- 2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
- 3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 46 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 45.

Art. 47 - Abitazioni private

- 1. Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
- 2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore **7,00** e dopo le ore **22,00**.
- 3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- 4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali e prima delle ore 10,00 e dopo le ore 12,00 e le ore 15,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 48 - Strumenti musicali

- 1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
- 2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

Art. 49 - Dispositivi acustici antifurto

- 1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dall'Art. 155, cc. 4° e 5° del D.Lgs.285/92, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
- 2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
- 3. Qualora i dispositivi antifurto eccedano quanto sopra indicato in materia di emissione sonora (e cioè 60 LAEQ Db) o di tempi di emissione sonora, gli operatori delle Forze di Polizia, qualora il fatto pure produca disturbo alle occupazioni od al riposo delle persone, anche se una sola di queste abbia a lamentarsi e quindi sia dovuta l'applicazione dell'Art. 659 C.P., hanno la facoltà, quando ciò sia ritenuto possibile ed opportuno, di disattivare il dispositivo antifurto con intervento diretto degli operatori o loro delegati. Dell'intervento, perché ne resti traccia, si redige annotazione di servizio e Verbale di tutte le operazioni compiute. In quanto possibile si provvede a dare immediata comunicazione, al proprietario o suo referente, della disattivazione dell'impianto.

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 50 - Tutela degli animali domestici e relativi divieti.

- 1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi o demansi, e di provocare loro danno o sofferenza.
- E' vietato abbandonare animali domestici.
- 3. E' vietato detenere stabilmente all'interno dell'abitato, come definito ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 285/92, animali anche domestici che rechino molestia o danno al vicinato. E' fatto assoluto divieto di detenere stabilmente all'interno dell'abitato bovini, equini, ovini, suini e struzzi.
- 4. E' altresì vietato il deposito o l'allevamento di conigli, polli, tacchini, anitre ed altri animali in cortili o giardini o luoghi anche privati quando siano visibili dall'esterno e non siano consoni al decoro della località. Si rimanda per quanto qui non espresso alle norme contenute nel Regolamento Locale d'Igiene.
- 5. Il Sindaco, nel notificare il divieto, fisserà all'interessato un termine per l'allontanamento degli animali.

Art. 51 - Protezione della fauna selvatica

- 1. Fermo restando quanto disposto dall' art. 50, del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
- 2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
- 3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
- 4. Le norme sulla caccia e pesca, statali, regionali e provinciali, sono considerate speciali ai fini del presente Regolamento.
- 5. E' fatto divieto di immettere su tutto il territorio comunale specie considerate alloctone e che possano danneggiare l'ecosistema acquatico ed ambientale in generale.

Art. 52 - Divieti specifici

- 1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
- 2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 53 - Animali molesti

- 1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
- 2. Gli operatori di polizia locale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Art. 54 - Animali pericolosi

E' fatto assoluto divieto di tenere nel territorio comunale a qualsiasi titolo animali di indole feroce anche se addomesticati, o che, comunque, possano anche in astratto costituire pericolo per la pubblica incolumità. Questi animali , appartenenti a circhi equestri che eventualmente dovessero attraversare il territorio comunale o sostarvi per l'effettuazione di spettacoli circensi, dovranno:

- a) essere trasportati su mezzi idonei sia ad impedirne la fuga, sia a tutelarne l'integrità fisica e con tutte le necessarie precauzioni;
- b) essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

Art. 55 – Della tenuta dei cani e norma comune alla tenuta di equini.

- 1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare o dotare di microchip gli stessi.
- 2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o a rischio di maggiore aggressività (di cui all' elenco allegato alla Ordinanza del 3.10.05 del Ministero della Salute e succ. mod.), od in numero superiore all'unità, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri. E' fatto divieto di dare anche in temporanea custodia cani di cattiva indole a bambini od incapaci. Ad ogni custode non potranno essere affidati più di tre cani, al di fuori delle proprietà private.
- 3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, ove non vige divieto specifico, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari. Nelle aree a verde attrezzate per il gioco dei bambini è fatto divieto di condurre cani. Nei luoghi prospicienti asili e scuole elementari e comunque ove vi sia gran concorso di folla, i cani, indipendentemente dalla loro taglia, razza od attitudine, dovranno essere condotti al guinzaglio e dotati di museruola.
- 4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
- 5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve ulteriori particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia. Le proprietà private custodite da cani dovranno essere fittamente reticolate per la loro intera lunghezza e per un'altezza tale che i cani, sporgendosi dall'interno, non abbiano modo di raggiungere ed eventualmente mordere i passanti e coloro che abbiano ad appoggiarsi alla recinzione
- 6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori di rifiuti. La presente disposizione pure si applica a chi cavalchi equini o conduca mezzi a trazione animale. La presente disposizione parimenti non si applica ai reparti cinofili od ippomontati delle forze di polizia, statali e locali e della protezione civile, in servizio attivo. La presente disposizione non si applica al di fuori dei limiti dei centri abitati. La presente disposizione parimenti non si applica ai ciechi, condotti da cani guida.

6bis. Chiunque violi le norme al <u>comma 6</u> è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a. Omessa pulizia ed asporto degli escrementi di cane da parte del conduttore medesimo:

- Oblazione in via breve di € 50,00

b. Conduttore di cane non provvisto di paletta e involucro a perdere per la pulizia ed asporto degli escrementi:

- Oblazione in via breve di € 15,00.

In tutti i casi in cui il conduttore è persona diversa dal proprietario, quest'ultimo è sempre obbligato in solido con il contravventore al pagamento delle sanzioni previste.

- 7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
- 8. E' vietato aizzare i cani fra di loro, contro altri animali o contro le persone.
- 9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
- 10. I cani , per i quali sia ammessa la loro presenza all'interno di esercizi commerciali ed esercizi pubblici, dovranno essere tenuti a guinzaglio e muniti di museruola.

Art. 56 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio. Comunque, i cani trasportati su mezzi pubblici dovranno essere tenuti a guinzaglio e muniti di museruola.

Art. 57 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali demansi o randagi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 – Esposti all'Amministrazione Comunale

Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento dovranno essere indirizzati al Sindaco e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all'esponente. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa leggibile. La copia destinata all'Amministrazione comunale dovrà essere corredata da fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, fa pare integrante della pratica ed è quindi essa pure integralmente estraibile senza omissis in caso di richiesta di accesso agli atti. Il termine assegnato per la trattazione è fissato in giorni centoventi (120). La medesima procedura dovrà essere seguita per esposti che abbiano per oggetto materie trattate dal Regolamento edilizio Comunale o dal Regolamento Locale d'Igiene o che comunque siano indirizzati o sollecitino l'intervento dell'Ufficio Tecnico Comunale o del Servizio di Polizia Locale. Il termine assegnato per la trattazione è pure fissato in giorni centoventi (120). In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale, purché sia certa l'identità dell'esponente. Di ciò si darà atto nella pratica conseguente. Non sarà dato seguito agli esposti od alle istanze che si configurino quali atti emulativi e la pratica si conclude con l'annotazione sullo stesso esposto del giudizio che ne viene dato, sottoscritto dal Responsabile del servizio.

Art. 59 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.